



37422/21

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 32 d.lgs. 185/2008, in formato digitale a richiesta di parte imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
EDUARDO DE GREGORIO
GIUSEPPE DE MARZO
IRENE SCORDAMAGLIA
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2019/2021
UP - 02/07/2021
R.G.N. 28792/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

nato il 1 (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore
CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputata per il delitto di cui all'art 583 bis cp compiuto ai danni delle figlie all'epoca dei fatti, realizzati tra Luglio e Settembre 2007, di sei e nove anni.

1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha dedotto la violazione della norma ex art. 5 cp come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale 364/1988 con riflessi sull'elemento soggettivo del reato. La difesa invoca il principio dell'ignoranza inevitabile della legge adducendo a sostegno della sua tesi la breve permanenza in Italia della giudicabile, giunta in Ottobre 2005, essendo la norma incriminatrice speciale entrata in vigore nel Gennaio 2006; la scarsa integrazione nel nostro Paese, anche sotto il profilo della mancanza di adeguato livello culturale, in quanto la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione sarebbe stata conseguita solo nel 2010; il consolidatissimo retaggio culturale, rappresentando che in Egitto, Paese di origine della donna, si trattava di una pratica risalente nel tempo e diffusissima, tanto che anche l'attuale ricorrente l'aveva subita.

1.1 I Giudici del merito, inoltre avrebbero mal interpretato i principi stabiliti dalla Consulta nella sentenza richiamata, nella parte in cui afferma che, allo scopo di valutare l'inevitabilità della legge penale, oltre a criteri oggettivi vanno considerate *eventuali conoscenze ed abilità possedute dall'agente* che possono consentire all'autore del reato di *cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale*. Assume la difesa che le conoscenze ed abilità devono valere anche in caso di loro mancanza ed insiste nella censura sulla motivazione rappresentando che in entrambi i gradi del giudizio sarebbero stati privi di ogni considerazione la mancata conoscenza della cultura e della lingua italiana e lo scarsissimo livello di scolarizzazione della ricorrente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le argomentazioni della difesa, invero, sono in parte ripetitive di quelle già adoperate nella fase di merito, senza tener conto della corretta ed adeguata giustificazione offerta dai Giudici di appello, ed in parte manifestamente infondate in diritto.

Sotto il primo profilo la ricorrente reitera, ma senza dedurre specifiche censure, la tesi della sicura inferiorità dovuta alle sue condizioni soggettive, rappresentate dalla inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, dall'essere da poco tempo in Italia, conseguendone la scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, dal basso livello

di scolarizzazione anche nel suo paese di origine, dalla mancata sanzionabilità delle pratiche di mutilazione genitale e dalla millenaria "cultura" di queste presente in Egitto, avendola lei stessa subita. Questi argomenti in fatto sono posti a sostegno della prospettazione di ignoranza inevitabile della legge penale da parte dell'imputata ma non hanno relazione con la motivazione confezionata dai Giudici della fase di merito, proponendo, in definitiva, al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1.1 Nel caso in esame, con plausibile e congrua motivazione, le conformi pronunzie di merito hanno posto in evidenza la consistente durata della permanenza in Italia della donna, iniziata ad Ottobre 2005, essendo le condotte illecite perpetrate tra Luglio e Settembre 2007, il medio livello culturale in suo possesso e il significativo decorso del tempo tra l'inserimento nel codice penale della norma incriminatrice speciale violata - Febbraio 2006 - e l'epoca del commesso reato, puntualizzando che le condotte oggetto di giudizio anche in precedenza ricadevano sotto la previsione sanzionatoria del delitto di lesioni aggravate.

1.2 Quanto al retaggio del costume egiziano in materia, che pure - secondo la difesa - avrebbe inciso sulla determinazione dei comportamenti illeciti, va osservato come la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato più volte il principio - che il Collegio intende ribadire - secondo il quale eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine sia portatore di diverse concezioni dei rapporti di famiglia, non assumono rilievo, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost. Sez. 3, *Sentenza n. 7590 del 20/11/2019 Ud.* (dep. 26/02/2020) Rv. 278600. Principio ripreso anche in relazione a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza - come per certi versi sembra prospettare nel caso di specie la versione difensiva - qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere; in tal senso si sottolinea l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - il principio della centralità della persona umana, in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a tradizioni diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile

multietnica. Così: Sez. 3 , *Sentenza n. 8986 del 12/12/2019 Ud.* (dep. 05/03/2020)
Rv. 278414. Massime precedenti Conformi: N. 19674 del 2014 Rv. 260288 - 01, N. 46300 del 2008 Rv. 242229. In proposito del resto va osservato – con i Giudici di appello - che anche in Egitto, paese dove avvennero le mutilazioni, la tradizionale pratica, nel 2007, epoca di perpetrazione dei reati, era posta in discussione nell'opinione pubblica, poiché dopo solo un anno, nel 2008, una legge le ha finalmente vietate e con essa sono state adottate iniziative in favore di donne ed infanzia. Sul punto la categoria del fatto notorio suggerisce che, di regola, le leggi intervengono a formalizzare e/o sanzionare abitudini, costumi e regole secondo il prevalente orientamento in precedenza formatosi all'interno del corpo sociale. Anche sotto questo profilo si evidenzia la scarsa consistenza della tesi difensiva dell'ignoranza inevitabile, potendosi, pertanto, concordare con la Corte territoriale che, anche per la suindicata ragione, ha escluso la buona fede dell'imputata e la collegata tesi dell'ignoranza inevitabile.

2. Quest'ultimo concetto è stato oggetto di approfondimento dell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, che nella pronuncia del suo massimo consesso (*Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994 Ud.* (dep. 18/07/1994 Rv. 197885) ne ha definito i contorni, precisando che per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Dalle concordanti sentenze di merito emerge chiaramente che, in base alle condizioni soggettive ed oggettive di vita della giudicabile, alle quali si è accennato in precedenza, la stessa sarebbe stata in grado di informarsi adeguatamente circa l'esistenza del divieto, penalmente sanzionato, di praticare le mutilazioni genitali alle figlie.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 per la presenza di minori, in quanto imposto dalla legge.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 2.7.2021

Il consigliere estensore

Eduardo de Gregorio



Il Presidente

Gerardo Sabeone

